

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2324 del 10/05/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MO.TRI.DAL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONI MECCANICHE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BUBBA N. 14/17. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2416 del 10/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA MO.TRI.DAL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONI MECCANICHE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BUBBA N. 14/17. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. 28/10/2014 n. 2163 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta MO.TRI.DAL S.P.A. per l'attività di "costruzioni meccaniche" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provv. Unico del 3/12/2014, P.G. n. 90541 .L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTE:**

- la nota 09.03.2017 (acquisita agli atti in data 10.03.2017 con prot. n. 2722), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta MO.TRI.DAL S.p.a., di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali:
  - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
  - la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- la modifica dello stabilimento riguarda la dismissione del camino E15 (molatura) e l'installazione del nuovo punto di emissione denominato E16 (saldatura);
- presso lo stabilimento sono esistenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (non soggette ad autorizzazione in quanto sempre ammesse ai sensi della vigente normativa);

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 31.03.2017, prot. n. 3724;
- nota 28.04.2017, prot. n. 33041 (prot. Arpae n. 4912 del 02.05.2017) con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;;
- parere favorevole, con prescrizioni, trasmesso dal Comune di Piacenza con nota 30.03.2017, prot. n. 35666 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3718) in merito alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico. in merito a quest'ultimo aspetto, viene ricordato che *"...fermo restando il rispetto del limite acustico per l'Area d'insediamento indicata dalla vigente Classificazione Acustica comunale, gli impianti tecnologici a servizio dell'esercizio dovranno rispettare i limiti di emissione"*

definiti dal DPM 4/11/1997 (All. A – Tab. B)”;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le “ Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- il D. Lgs. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MO.TRI.DAL. S.P.A.;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MO.TRI.DAL. S.P.A.** (C.FISC. 00101860336) per l’attività di “costruzioni meccaniche” svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via Bubba, 14/17 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l’impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 PANTOGRAFO DI OSSITAGLIO**

Portata massima	8500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Monossido di carbonio 5 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 PANTOGRAFO DI OSSITAGLIO**

Portata massima 23000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolare 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 20 mg/Nm<sup>3</sup>  
Monossido di carbonio 5 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E3 FORNO DI PRERISCALDO**

Portata massima 2000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 11,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolare 2,5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 140 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 17,5 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE E4 FORNO DI PRERISCALDO**

Portata massima 1000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 11,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolare 2,5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 140 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 17,5 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE E5 FORNO DI PRERISCALDO**

Portata massima 1000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 11,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolare 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 140 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 17,5 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E8 VERNICIATURA**

Portata massima 32000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 6 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 6 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolare 3 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E9 VERNICIATURA**

Portata massima 32000 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E10 FORNO DI PRERISCALDO**

Portata massima	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	140 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	17 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E11 PANTOGRAFO AL PLASMA**

Portata massima	14500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E12 GRANIGLIATURA/MOLATURA**

Portata massima	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E13 ROBOT DI SALDATURA**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	2,7 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E14 SALDATURA**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	2,7 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm <sup>3</sup>

## EMISSIONE N. E16 SALDATURA

Portata massima	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	2,7 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E3, E4, E5 ed E10, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
  - o M.U. 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI 9968 o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- d) per la misura del materiale particolare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- g) i prodotti vernicianti pronti all'uso devono avere un contenuto di residuo secco medio annuo non inferiore al 60% in peso;
- h) i prodotti vernicianti all'acqua pronti all'uso devono avere un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- i) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia) pari a 25 kg/g, per un emissione annua di COV pari a 2650 Kg/anno. Il consumo medio è calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto k);
- j) ogni variazione dell'impiego di materie prime per verniciatura dovrà essere preventivamente comunicato, unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, all'Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- k) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (compreso quello per la pulizia dei pezzi), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) deve essere adottata ogni misura al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare durante le operazioni di pulizia dei pezzi;
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo

competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- n) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
  - o) in sede di messa a regime dei camini E13, E14 e della nuova emissione E16, dovranno essere effettuati, nell'arco di 10 giorni, tre campionamenti degli inquinanti sopra riportati; i risultati dei controlli dovranno essere inviati all'Arpa di Piacenza ed Comune sede dell'insediamento;
  - p) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui all'emissione E16 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - q) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui all'emissione E16 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - r) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. **di stabilire** per quanto attiene l'impatto acustico, (come richiesto dal Comune di Piacenza) che le pannellature fonoassorbenti indicate nella "relazione tecnica di impatto acustico" vengano installate davanti e dietro gli impianti di aspirazione all'atto della dislocazione delle emissioni denominate E1, E2, E11 ed E16;
  4. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
  5. **di dare atto** che:
    - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
    - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
    - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
    - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
    - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
    - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
    - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**